

Riserve Naturali Statali

La legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'articolo 17, dispone che il Ministro dell'ambiente adotti, una volta istituita la riserva naturale statale, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo; ai sensi dell'art. 21, assegna al Ministero dell'ambiente compiti di vigilanza sulla gestione delle riserve e, all'art. 31, comma 4, dispone che il Ministero dell'ambiente impartisca le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica.

Per quanto concerne il finanziamento delle Riserve Naturali Statali, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanzia pubblica" all'art. 55, comma 19, dispone che "le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

Le Riserve Naturali Statali istituite sono: Abbadia di Fiastra, Bosco Siro Negri Cratere degli Astroni, Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Le Cesine, Valle Averno, e Montagna di Torricchio, del Litorale Romano, delle Isole di Ventotene e S. Stefano, di Torre Guaceto e della Gola del Furlo, Isola di Vivara, e la Tenuta di Castelporziano costituente compendio in dotazione al Presidente della Repubblica.

Per far fronte alla spese, questa Amministrazione provvede all'impegno ed al trasferimento a favore dei relativi enti gestori dei fondi ordinari necessari ad assicurarne la gestione, compatibilmente con la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio, con decreto interministeriale (Ministero dell'ambiente tutela del territorio e del mare-Ministero dell'economia e delle finanze) di riparto dello stanziamento destinato ad Enti, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi, acquisito il parere favorevole da parte delle competenti Commissioni Parlamentari.

Gli Enti gestori delle Riserve naturali statali operano in virtù di una delega da parte di questo Dicastero, con il preciso obiettivo di gestire la riserva e perseguire le finalità istituzionali di tutela e salvaguardia ambientale. Ovvero gli stessi esercitano funzioni che sono di pertinenza statale e pertanto amministrano una funzione non propria, della quale lo Stato, senza dismetterne la titolarità, affida loro il semplice esercizio. Essi, quindi, non sono dotati, nell'assolvimento delle loro funzioni di soggetti gestori, dell'autonomia giuridica e di bilancio che viene richiesta per le Amministrazioni pubbliche interessate *"dall'articolo 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 – Elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria"*.

[TABELLA RRNNSS](#)